



INFORMATIVA AL PUBBLICO

IN MATERIA DI GOVERNO SOCIETARIO

Ai sensi della Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17/12/2013
Parte Prima, Titolo IV, Capitolo I, Sezione VII

Documento aggiornato a maggio 2022

INDICE

1. INFORMATIVA SULLE LINEE GENERALI DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI E DI GOVERNO SOCIETARIO	3
2. INDICAZIONE MOTIVATA DELLA CATEGORIA IN CUI È COLLOCATA LA BANCA PER L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ	8
3. NUMERO COMPLESSIVO DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI IN CARICA E MOTIVAZIONI DI EVENTUALI ECCEDENZE RISPETTO AI LIMITI PREVISTI PER LA COMPOSIZIONE NUMERICA DEGLI ORGANI SOCIETARI	9
4. RIPARTIZIONE DEI COMPONENTI PER ETÀ, GENERE E DURATA DI PERMANENZA IN CARICA	9
5. NUMERO DEI CONSIGLIERI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA	11
6. NUMERO E TIPOLOGIA DEGLI INCARICHI DETENUTI DA CIASCUN ESPONENTE AZIENDALE IN ALTRE SOCIETÀ O ENTI	11
7. NUMERO E DENOMINAZIONE DEI COMITATI ENDO-CONSILIARI EVENTUALMENTE COSTITUITI, LORO FUNZIONI E COMPETENZE	13
8. POLITICHE DI SUCCESSIONE EVENTUALMENTE PREDISPOSTE, NUMERO E TIPOLOGIA DELLE CARICHE INTERESSATE	13
9. NUMERO DI DELEGHE ATTRIBIBILI A CIASCUN SOCIO	14

1. Informativa sulle linee generali degli assetti organizzativi e di governo societario

La Banca di Credito Popolare ha per scopo la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, nelle sue varie forme, tanto nei confronti dei soci che dei non soci, ispirandosi ai principi tradizionali del "credito popolare". A tal fine, presta speciale attenzione al territorio ove è presente, con particolare riguardo alle famiglie ed alle piccole e medie imprese. Può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra attività strumentale, o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, ed ogni altra attività ammessa al mutuo riconoscimento.

La natura giuridica di banca popolare comporta, in particolare, che ogni socio ha diritto a un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute (cd. "voto capitario") e che nessuno possa detenere azioni in misura eccedente i limiti di legge.

La Società, nella sua qualità di Capogruppo del "Gruppo Bancario Banca di Credito Popolare", ai sensi dell'art. 61, comma 4, del D. Lgs. 385/93, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alla componente del Gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia, nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso.

Si avvale di un sistema di amministrazione e controllo di tipo "tradizionale", che prevede la presenza di un Consiglio di Amministrazione, con funzioni amministrative, e di un Collegio Sindacale, con funzioni di controllo sull'amministrazione, entrambi di nomina assembleare.

Il Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione spettano i poteri previsti dall'art. 39 dello Statuto, dal codice civile, dalle altre disposizioni di legge e regolamentari e dalle Disposizioni di Vigilanza tempo per tempo vigenti.

Nella sua qualità di organo con funzione di supervisione strategica, il Consiglio di Amministrazione svolge funzioni di indirizzo di carattere strategico della Banca e di supervisione della gestione sociale e verifica nel continuo l'attuazione di tali indirizzi e la valutazione del generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli organi delegati e confrontando con cadenza periodica i risultati conseguiti con quelli programmati.

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua qualità di organo con funzione di gestione, può svolgere anche compiti di gestione corrente nelle materie o per attività di sua competenza esclusiva o che non siano delegate al Comitato Esecutivo, se nominato, o al Direttore Generale, che rappresenta il vertice della struttura interna e, come tale, partecipa alla funzione di gestione. Al fine di assicurare la chiarezza delle attribuzioni e di evitare sovrapposizioni di poteri, la Banca adotta una regolamentazione interna che disciplina nel dettaglio le competenze degli organi e delle funzioni aziendali e flussi informativi fra gli organi e le funzioni aziendali.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria gestione della Banca, tranne quelli riservati dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea dei soci. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma dell'art. 2381 c.c., sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio, e non possono essere oggetto di delega, le decisioni concernenti le tematiche maggiormente rilevanti attualmente individuate dallo Statuto e dalle disposizioni di vigilanza per

le banche, impartite dalla Banca d'Italia con la Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti.

Nell'ambito del Consiglio:

- almeno un terzo degli amministratori deve ricoprire un ruolo "non esecutivo", per fungere da contrappeso nei confronti degli amministratori esecutivi e del management della Banca. Viene, in tal modo, favorita la dialettica interna all'organo di appartenenza; almeno due amministratori (che possono anche coincidere con quelli non esecutivi) devono essere in possesso del requisito di indipendenza ed assicurare la vigilanza, con autonomia di giudizio, sulla gestione sociale, contribuendo affinché essa sia svolta nell'interesse della società e in modo coerente, tenendo ben presenti gli obiettivi di sana e prudente gestione;
- la composizione deve riflettere un adeguato grado di diversificazione in termini, tra l'altro, di competenze, esperienze, età e genere. La diversità di genere deve essere garantita almeno nella misura minima richiesta dalle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza pro tempore vigenti. In particolare, per il primo rinnovo integrale, e comunque entro il 30 giugno 2024, la Banca assicurerà che almeno 2 membri del Consiglio di Amministrazione appartengano al genere meno rappresentato; per i rinnovi successivi, e comunque non oltre il 30 giugno 2027, la suddetta soglia sarà elevata a 3 membri del Consiglio di Amministrazione.

Sono considerati "non esecutivi", gli amministratori diversi da:

- gli amministratori ai quali il Consiglio di Amministrazione abbia conferito deleghe ai sensi dell'art. 2381, comma secondo, del Cod. Civ. e dell'art. 39 del presente Statuto, gli amministratori con incarichi direttivi, e gli amministratori che dovessero, di fatto, svolgere funzioni attinenti alla gestione dell'impresa;
- gli amministratori che sono componenti del Comitato Esecutivo.

Sono amministratori indipendenti gli amministratori non esecutivi in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni legislative¹, regolamentari e di vigilanza pro tempore vigenti e applicabili, i quali non intrattengono o non abbiano intrattenuto – direttamente o indirettamente – con la Banca o con soggetti ad essa collegati, relazioni di natura professionale, patrimoniale, personale o di altro genere, tali da condizionarne l'autonomia di giudizio.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono assicurare un livello di professionalità adeguato alla complessità operativa e dimensionale della Banca, fermo restando il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza, e il soddisfacimento dei criteri di competenza e correttezza, inclusa la disponibilità di tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in conformità alla normativa, anche regolamentare e di vigilanza, pro tempore vigente, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca.

Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle dimensioni, delle caratteristiche e del grado di complessità dell'attività della Società, ha definito una Politica sui requisiti e criteri di idoneità dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale, ivi compreso il requisito della disponibilità di tempo allo svolgimento dell'incarico ed i limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti.

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, può nominare un Comitato Esecutivo - cui delega propri poteri ad eccezione delle attribuzioni non delegabili a

¹ Cfr art. 13 DECRETO 23 novembre 2020, n. 169

norma di legge, di normativa di vigilanza, e quelle riservate alla esclusiva competenza del Consiglio stesso. Il Comitato Esecutivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, scelti tra i componenti del Consiglio di Amministrazione che, all'atto della nomina ne determina le modalità di funzionamento. Il Comitato Esecutivo è presieduto da uno dei due Vice Presidenti all'uopo designato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'altro Vice Presidente partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Esecutivo.

Si precisa che allo stato il Comitato Esecutivo non risulta costituito.

Con la periodicità stabilita dalle Disposizioni di Vigilanza (Titolo IV, Capitolo 1 della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di Vigilanza per le banche" e successive modificazioni e integrazioni) il Consiglio, effettua l'annuale processo di autovalutazione. Nel mese di maggio 2021, con riferimento all'anno 2020, il CdA ha effettuato l'autovalutazione avvalendosi di un professionista esterno appositamente nominato, avendo riguardo alle seguenti finalità:

- assicurare una verifica del corretto ed efficace funzionamento dell'organo e della sua adeguata composizione;
- garantire il rispetto sostanziale delle Disposizioni e delle finalità che esse intendono realizzare;
- favorire l'aggiornamento dei regolamenti interni a presidio del funzionamento dell'organo, in modo da assicurare la loro idoneità anche alla luce dei cambiamenti dovuti dall'evoluzione dell'attività e del contesto operativo;
- individuare i principali punti di debolezza, promuoverne la discussione all'interno dell'organo e definire le azioni correttive da adottare;
- rafforzare i rapporti di collaborazione e di fiducia tra i singoli componenti e tra la funzione di supervisione strategica e quella di gestione;
- incoraggiare la partecipazione attiva dei singoli componenti, assicurando una piena consapevolezza dello specifico ruolo ricoperto da ognuno di essi e delle connesse responsabilità.

Le analisi sono state condotte mediante appositi questionari finalizzati a valutare l'adeguatezza del Consiglio di Amministrazione, declinata negli aspetti di composizione e funzionamento, e misurata, nel concreto, su specifiche aree tematiche alcune delle quali assumono particolare rilevanza ai fini della sana e prudente gestione quali:

- individuazione delle linee strategiche;
- gestione aziendale, livelli di performance pianificati e conseguiti;
- RAF, ICAAP, valutazione delle attività, sistemi di misurazione dei rischi;
- assetto organizzativo, deleghe di gestione, gestione dei conflitti di interesse;
- sistema dei controlli interni;
- politiche di esternalizzazione;
- informativa finanziaria e sistemi di rilevazione contabile;
- flussi informativi interorganici e con le funzioni aziendali;
- sistemi di remunerazione e incentivazione.

Gli esiti delle analisi sono state formalizzate in un'apposita Relazione che illustra la metodologia adottata e le singole fasi di cui il processo si è composto, con evidenza delle azioni correttive da adottare e degli eventuali interventi di miglioramento rispetto al processo conclusosi l'anno precedente. Dagli esiti del processo risulta, confermata in n. 9 (nove) Consiglieri la dimensione numerica ottimale dell'organo consiliare, e considerato adeguato il grado di diversità nella composizione collettiva in termini di competenze, esperienze, età e genere.

Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è l'Organo di Controllo della Banca, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto Sociale, il Collegio Sindacale vigila:

- sull'osservanza della legge, dei regolamenti e dello statuto;
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla Banca e sul loro concreto funzionamento;
- sulla completezza, adeguatezza, funzionalità, e affidabilità del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi;
- sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle società controllate nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento;
- su ogni altro atto o fatto previsto dalla legge.

Il Collegio Sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la società incaricata della revisione legale dei conti, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi.

Ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 39/2010 (così come modificato dal D.Lgs. n.135/2016), il Collegio Sindacale è altresì identificato con il "Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile" cui il citato decreto attribuisce funzioni di vigilanza sul processo di informativa finanziaria, sull'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna e di gestione del rischio, sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati e sull'indipendenza del revisore legale.

Il Collegio Sindacale è altresì responsabile della procedura volta alla selezione delle società di revisione legale e, a tal fine, predispone una proposta motivata all'Assemblea sul revisore legale o le imprese di revisione legale da designare ai sensi dell'art. 16 del Regolamento europeo.

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti.

I membri del Collegio Sindacale devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico e possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente e applicabile, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca.

Il Collegio Sindacale, tenuto conto delle dimensioni, delle caratteristiche e del grado di complessità dell'attività della Società, definisce una Politica sui requisiti e criteri di idoneità dei propri componenti ivi compreso il requisito della disponibilità di tempo allo svolgimento dell'incarico ed i limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti.

Anche il Collegio Sindacale, ai fini delle nomine, e a seguito del processo di autovalutazione, identifica preventivamente la propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati, verificando successivamente la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina.

Nella composizione del Collegio Sindacale deve essere assicurato l'equilibrio tra i generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare e di vigilanza, pro tempore vigente e applicabile. In particolare, dal primo rinnovo integrale effettuato dopo il 1° gennaio 2022 almeno 1 membro del Collegio appartiene al genere meno rappresentato.

Per ulteriori dettagli su compiti e funzioni degli Organi si rinvia allo Statuto Sociale consultabile sul sito web istituzionale, al seguente link <https://www.bcp.it/site/home/la-banca/governance/statuto-sociale.html>.

Composizione collettiva-qualitativa degli Organi

Sotto il profilo qualitativo, il corretto assolvimento delle funzioni richiede che negli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo siano presenti soggetti:

- pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere (funzione di supervisione, di gestione o di controllo; funzioni esecutive e non, componenti indipendenti, ecc.);
- dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni all'organo, e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca;
- con competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti, sia all'interno dei comitati di cui sia parte, che nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire, tra l'altro, a individuare e perseguire idonee strategie e ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca;
- che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico, fermo il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi;
- che indirizzino la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della banca, indipendentemente dalla compagine societaria che li ha votati o dalla lista da cui sono tratti; essi operano con autonomia di giudizio.

La compresenza negli Organi di esponenti con profili differenti (cd. diversity) è un aspetto essenziale per assicurare il buon funzionamento dei meccanismi di governo societario.

La diversity permette, infatti, che nelle discussioni siano riportati differenti punti di vista, così da promuovere l'adozione di decisioni più partecipative, consapevoli e ponderate, incoraggiare il monitoraggio da parte degli Organi Sociali sul management e favorire l'efficace perseguimento delle strategie aziendali.

Il Decreto n. 169 del Ministero Economia e Finanze del 23 novembre 2020 recante il *Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche e degli altri intermediari regolati dal Testo Unico Bancario*, è entrato in vigore il 30 dicembre 2020. Detto Decreto ha delineato una completa e significativa riforma della disciplina, con l'introduzione, tra l'altro, di una differenziazione tra i requisiti (di professionalità e onorabilità) ed i criteri (di correttezza e competenza) allineando la disciplina nazionale ai più elevati standard europei.

Il Regolamento ha previsto requisiti di professionalità differenziati per i Consiglieri, a seconda della tipologia di incarico (esecutivo o non esecutivo) e della carica da ricoprire, ed ha disciplinato, in maniera puntuale, anche i requisiti di professionalità dei Sindaci e del Direttore Generale.

La norma ha fissato anche le situazioni che precludono il possesso del requisito di indipendenza di alcuni Consiglieri (cd. Amministratori Indipendenti), del Collegio Sindacale nonché le caratteristiche del requisito dell'indipendenza di giudizio valevole per tutti gli esponenti.

Ulteriore importanza è stata conferita al requisito della disponibilità di tempo per l'efficace svolgimento dell'incarico ed è stata demandata all'Organo Competente il compito di stimare e rendere noto ai candidati alla nomina il tempo minimo da dedicare all'incarico.

Nel luglio 2021, col 35° aggiornamento delle disposizioni di vigilanza (Circolare n. 285/2013) la Banca d'Italia ha modificato talune previsioni sul governo societario delle banche, introducendo importanti novità nell'intento di rafforzare gli assetti di governance delle banche italiane, in linea con la evoluzione degli indirizzi europei (direttiva cd. CRD V e Guidelines EBA).

Tra le novità più di rilievo l'introduzione di una quota minima di genere da prevedere nella composizione degli Organi di amministrazione e di Controllo delle banche nonché l'obbligo di identificare preventivamente la propria composizione ottimale e poi verificarne la rispondenza con quella effettiva.

La Banca di Credito Popolare si è adeguata a tali disposizioni normative apportando le opportune modifiche al testo dello Statuto Sociale.

Le strategie innovative

La Banca di Credito Popolare percorre la strada dell'innovazione dei processi e dei prodotti, nel segno di una sempre maggiore sostenibilità, in un'ottica di modernizzazione ed efficientamento del business. Sostenibilità e strategia aziendale sono integrate nella nostra attività e nella pianificazione delle strategie, per creare valore nel tempo per i nostri stakeholders. Tali valori sono compendati nella Dichiarazione di Carattere Non Finanziario (DNF) che completa i risultati economici facendone apprezzare i risvolti di carattere sociale e ambientale quali sostenibilità aziendale, gestione del personale, impegno nella lotta alla corruzione e rispetto dei diritti umani, basandosi sui principi di massima trasparenza e sempre maggiore accessibilità a tali informazioni da parte degli stakeholders. Alla base del documento ci sono l'adozione di strategie mirate, sempre a più lungo termine, promozione dell'innovazione e di migliori performance, capacità di attrarre talenti, e riduzione dei costi e dell'impatto ambientale delle nostre attività.

La Banca opera nel segno del rafforzamento delle logiche ESG (*Environmental, Social and Governance*) che contraddistinguono quella categoria di investimenti che vengono effettuati tenendo conto degli aspetti di natura ambientale, sociale e di governance e che vengono scelti sulla base di criteri di responsabilità. La Banca sottolinea pertanto la forte relazione che intercorre tra il perseguimento di obiettivi di business e obiettivi di sostenibilità sociale e ambientale supportando il tessuto produttivo e sociale attraverso azioni concrete, coerenti con i valori che da sempre ne contraddistinguono l'operato.

2. Indicazione motivata della categoria in cui è collocata la Banca per l'applicazione del principio di proporzionalità

La Banca di Credito Popolare risulta classificabile tra le "banche di minore dimensioni o complessità operativa", in base al principio di proporzionalità descritto da Banca d'Italia nella Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 (Parte Prima, Titolo IV, Capitolo I, Sezione I, Paragrafo 4.1), avendo un attivo calcolato come media dei quattro anni immediatamente precedenti l'esercizio finanziario corrente, pari a € 2.770.344.613, inferiore quindi ai 5 miliardi di euro.

La scelta di collocare la Banca in tale classe dimensionale deriva anche dalle altre seguenti caratteristiche:

- struttura organizzativa semplice e snella;
- tipologia di attività svolta orientata all'attività bancaria tradizionale;
- assenza di quotazione sui mercati regolamentari;
- cultura aziendale da sempre improntata al carattere di banca popolare, ad azionariato diffuso, orientata alle famiglie ed alle piccole e medie imprese del territorio.

3. Numero complessivo dei componenti degli organi collegiali in carica e motivazioni di eventuali eccedenze rispetto ai limiti previsti per la composizione numerica degli organi societari

Nella tabella sotto l'indicazione del numero dei componenti dell'Organo di Supervisione Strategica e dell'Organo di Controllo

Organo collegiale	Numero componenti	Eventuali note
Consiglio di Amministrazione	9	
Comitato Esecutivo		Alla data non risulta costituito
Collegio Sindacale	3	2 supplenti

Non vi è eccedenza rispetto ai limiti fissati nella Circolare n. 285/2013, Parte I, Tit. IV, Cap.1, Sez. IV.


4. Ripartizione dei componenti per età, genere e durata di permanenza in carica

Consiglio di Amministrazione 2020-2022

Informazioni sulla composizione del Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea dei soci del 24 giugno 2020 per il triennio 2020-2022

Numero componenti	9 amministratori
Numero adunanze 2021	32
Equilibrio di genere	7 genere maschile; 2 genere femminile
Età anagrafica (all'anno di nomina)	57 anni
Permanenza in carica (all'anno di nomina)	4.9
Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza	2

Amministratori estratti dalle liste di minoranza	dato non disponibile, stante la mancata presenza di minoranze e di consiglieri espressione di minoranze.
--	--



In calce le informazioni di dettaglio:


CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE				
CARICA	NOMINATIVO	GENERE	DATA DI NASCITA	IN CARICA DAL
Presidente	Mauro Ascione	M	09/05/1964	Consigliere dal 2008 Presidente dal 2017
Vice Presidente Vicario	Gennaro Moccia	M	09/03/1948	Consigliere dal 2012 Vice Presidente dal 2016 Vice Presidente Vicario dal 2017
Vice Presidente	Giuseppe Sannino	M	12/11/1970	2017
Consigliere	Fortunato Abbagnano	M	18/02/1946	2013
Consigliere	Annunziata Elena De Simone	F	15/12/1982	2017
Consigliere	Gian Luca Matarazzi	M	18/03/1971	2019
Consigliere	Adelaide Palomba	F	04/06/1968	2017
Consigliere	Andrea Palumbo	M	08/10/1946	2014
Consigliere	Paolo Tartaglia Polcini	M	10/01/1967	2019

Il Collegio Sindacale 2022-2024

Si riportano di seguito le informazioni di compendio richieste dalle Disposizioni di Vigilanza Circ. 285, Parte 1°, Recepimento CRD4, relative al Collegio sindacale eletto dall'Assemblea del 30 aprile 2022:

Numero componenti	3 Sindaci Effettivi + 2 Sindaci Supplenti
Numero adunanze 2021	35
Equilibrio di genere	2 genere maschile + 1 genere femminile
Età anagrafica (alla nomina)	52 anni (media sindaci effettivi)
Permanenza in carica (alla nomina)	2 anni (media sindaci effettivi)
Sindaci estratti dalla lista di minoranza	nd

COMPOSIZIONE ANAGRAFICA PER FASCE DI ETÀ'



In calce le informazioni di dettaglio:

COLLEGIO SINDACALE				
CARICA	NOMINATIVO	GENERE	DATA DI NASCITA	IN CARICA DAL
Presidente	Rosa Coccozza	F	29/01/1968	2022
Sindaco Effettivo	Massimo Giuseppe Tipo	M	03/02/1968	2019
Sindaco Effettivo	Corrado Cuccurullo	M	24/01/1974	2019

5. Numero dei consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza

Attualmente il numero di Consiglieri in possesso del requisito di Indipendenza è pari a due, in linea con quanto prescritto dalla Circ. n. 285/2013, Parte I, Titolo IV, Cap. 1, Sez. IV, par. 2.1., linea appl. b)

6. Numero e tipologia degli incarichi detenuti da ciascun esponente aziendale in altre società o enti

La disponibilità di tempo e di risorse da dedicare allo svolgimento dell'incarico, in ragione della natura e qualità dello stesso, è un requisito fondamentale che gli esponenti devono assicurare, anche in relazione alle attività derivanti dalla partecipazione ai lavori dei comitati, ove essi ne siano componenti.

Le Disposizioni sul Governo societario della Banca d'Italia richiedono che: «*Fermo restando il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsti ai sensi del decreto ministeriale 23 novembre 2020, n. 169 o da disposizioni di legge o statutarie, va assicurato che i componenti degli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo garantiscano un'adeguata dedizione di tempo al loro incarico, tenuto conto: - della natura e della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni svolte nella banca, anche in relazione alle sue caratteristiche; - di altri incarichi in società o enti, impegni o attività lavorative svolte*» (Circolare n. 285/2013 e s.m.i., Parte prima, Titolo IV, Cap.1, Sez. IV, par.2.1, lett. g).

L'art. 16 del D.M. 169/2020, attuativo dell'art. 26 del Testo unico bancario, dispone che ciascun esponente debba dedicare "tempo adeguato" allo svolgimento dell'incarico. Ciascun Organo della Banca deve effettuare una stima del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico (che varia in ragione del ruolo da ricoprire) e valuta la sussistenza di tale requisito, fermo restando che esso non ha rilievo autonomo ai fini della eventuale pronuncia della decadenza dell'esponente ma concorre alla valutazione dell'idoneità unitamente agli altri requisiti e criteri prescritti.

Ai sensi della "Politica sui requisiti e criteri di idoneità dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Direttore Generale", approvata dall'Assemblea dei Soci del 30 aprile 2022, di seguito si riporta la tabella con gli incarichi ricoperti dagli Amministratori in carica.

Si specifica che per incarichi si intendono nel presente documento quelli di amministrazione, gestione e controllo; per incarichi esecutivi si intendono, ad esempio: Direttore Generale, Membro del Comitato Esecutivo ove nominato, Consigliere con funzioni di gestione delegate.

Non rilevano ai fini del cumulo, gli incarichi in organizzazioni che non perseguono principalmente obiettivi commerciali, fra le quali: le associazioni sportive o culturali senza scopo di lucro, gli enti di beneficenza, le camere di commercio, i sindacati e le associazioni professionali e di Categoria, fra cui quelle delle Banche popolari e del territorio.

Non si considerano inoltre gli incarichi ricoperti:

- (i) presso società o enti il cui unico scopo consiste nella gestione degli interessi privati dell'esponente o del coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado e che non richiedono nessun tipo di gestione quotidiana da parte dell'esponente;
- (ii) in qualità di professionista presso società tra professionisti;
- (iii) quale sindaco supplente.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE				
NOMINATIVO	TIPOLOGIA INCARICO	INCARICHI ESECUTIVI*	INCARICHI NON ESECUTIVI* (compresa la carica in BCP)	ALTRI INCARICHI**
Mauro Ascione	Presidente	0	1	1
Gennaro Moccia	Vice Presidente Vicario	0	1	4
Giuseppe Sannino	Vice Presidente	0	1	1
Fortunato Abbagnano	Consigliere	0	2	0
Annunziata Elena De Simone	Consigliere	0	1	1
Adelaide Palomba	Consigliere	0	1	2
Andrea Palumbo	Consigliere	0	1	2
Paolo Tartaglia Polcini	Consigliere	0	1	2
Gian Luca Matarazzi	Consigliere	0	1	1

Di seguito la tabella recante il numero e la tipologia delle cariche detenute da ciascun esponente il Collegio Sindacale:

COLLEGIO SINDACALE				
CARICA	NOMINATIVO	INCARICHI ESECUTIVI*	INCARICHI NON ESECUTIVI* (compresa la carica in BCP)	ALTRI INCARICHI**
Presidente	Rosa Cocozza	0	1	4
Sindaco Effettivo	Massimo Giuseppe Tipo	0	2	1
Sindaco Effettivo	Corrado Cuccurullo	0	2	2

* in altre società bancarie, assicurative e finanziarie non in concorrenza o in società quotate nei mercati regolamentati o società commerciali di rilevanti dimensioni

** in società di qualsiasi natura (anche diverse da quelle di rilevante dimensione)

7. Numero e denominazione dei comitati endo-consiliari eventualmente costituiti, loro funzioni e competenze

Allo stato il Consiglio di Amministrazione non si avvale di comitati endo-consiliari.

8. Politiche di successione eventualmente predisposte, numero e tipologia delle cariche interessate

In considerazione dell'appartenenza alla categoria delle banche di minore dimensione o complessità operativa, la Banca non è tenuta ad adottare politiche di successione degli organi di vertice dell'esecutivo.

9. Numero di deleghe attribuibili a ciascun socio

Ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto, ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute. È ammessa la rappresentanza di un socio da parte di un altro socio che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Società o di sue controllate.

Ciascun socio può rappresentare sino a un massimo di dieci soci.